

CAPITOLO SESTO

Ristrutturazioni del Ricovero e apertura del Centro Diurno per Anziani "V. Ippolito"

1. Difficoltà economiche nella gestione del Ricovero. La nuova denominazione (1947) e le ristrutturazioni degli anni 1969-72 e 1989-90

Gli anni del secondo conflitto mondiale e quelli immediatamente susseguenti apportarono difficoltà economiche nella gestione del Ricovero, accentuate dalla svalutazione monetaria.

Dal 1947 - allorché si denominò "Opera Pia Casa di Ospitalità per Indigenti A. Mangione" - al 1953 il Comune - obbligato al mantenimento di invalidi al lavoro - corrispose ai ricoverati la diaria, che con Legge 6 ottobre 1953 passò a carico della Regione.

In seguito al sisma del 1968, su invito del 23 luglio 1969 dell'Ispettorato per le Zone Terremotate, l'Amministrazione presentò un progetto di sistemazione definitiva, in conformità coi nuovi criteri urbanistici, redatto dall'ing. Antonio Oneto di Marsala. Il finanziamento di 37 milioni fu utilizzato per demolizioni e ricostruzioni di strutture pericolanti o lesionate, mantenendo a piano terra il reparto uomini, la chiesetta, il refettorio e i servizi annessi, e a primo piano il reparto donne con il refettorio, il reparto suore e gli uffici. I cameroni adibiti a dormitori, sia a piano terra che a primo piano, furono suddivisi in modo da ricavare comode camerette, capaci di ospitare tre o quattro posti letto, con attigui servizi. Furono adattati alcuni ambienti a salette di riunione o di lettura. Tutti i vani furono disimpegnati da corridoi, e si istituì, per ognuno dei due reparti, un'infermeria con attiguo gabinetto medico. La ditta appaltatrice consegnò i lavori il 15 giugno 1972.

Con deliberazione commissariale n. 93 del 5 novembre 1986, l'ing. Agostino Impellizzeri fu incaricato del progetto di ristrutturazione e adeguamento agli standards previsti dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 26 giugno 1986. L'Assessorato regionale agli Enti Locali, con decreto del 1° dicembre 1987, finanziò per £. 760 milioni i lavori, iniziati con concessione edilizia comunale del 22 ottobre 1989 e aggiudicati, in gara d'appalto con licitazione privata, alla ditta Vincenzo D'Angelo, che ne eseguì la consegna il 10 giugno 1990.

Attualmente l'edificio offre una ricettività per 49 anziani.

2. Il Centro Diurno per Anziani "Vincenzo Ippolito" (1997)

Struttura gemellare della Casa di Ospitalità "A. Mangione" è il Centro Diurno per Anziani "Vincenzo Ippolito", intitolato a colui che, con testamento del 3 gennaio 1932 in not. Costamante di Alcamo, donò al Ricovero terreni e annessi fabbricati, in contrada Canapè, per un valore, notevole per quel tempo, di £. 60.000.

Nel 1991, con finanziamento dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali e con progetto dell'arch. Ignazio Longo, si iniziò la fabbrica del moderno ed elegante istituto, dal 1995 inserito nell'albo regionale dei Centri Diurni per Anziani. Esso è in funzione dal 1° novembre 1997, grazie a una convenzione col Comune (del 28 ottobre precedente) sull'accoglienza degli anziani, a cui sono offerti: "servizio mensa (colazione, pranzo e cena), attività ricreativa organizzata, assistenza medica e infermieristica; servizio di barberia e parrucchieria; servizio lavanderia e stireria; servizio di podologia e bagno e doccia settimanale".

Per proposta del Segretario della Casa di Ospitalità, dr. Mario Ferrara, deliberata dall'Amministrazione, il Centro fu intestato al munifico mecenate. La tenace determinazione del Commissario regionale, Antonio Garofalo, ne volle l'inaugurazione il 30 agosto 1997, alla presenza delle massi-

me autorità cittadine, tra cui il sindaco dr. Massimo Ferrara, il senatore Ludovico Corrao e l'on. Antonino Papania.

Nel terreno retrostante al Centro, sorgeranno una zona ristoro all'aperto, due campi di bocce e un anfiteatro, accessibile non solo agli ospiti del Centro, ma a tutta la cittadinanza.

3. Il rinnovato statuto dell'Opera Pia Casa di Ospitalità "A. Mangione" (1997)

Il segretario Ferrara e il commissario regionale Garofalo hanno disposto il rinnovato statuto dell'Opera Pia. Approvato con deliberazione commissariale n.74 del 23 settembre 1997, esso attende l'approvazione della CO.RE.CO IL.P.P.A.B., ai sensi della Legge Regionale n. 42 del 3 novembre 1994.

Per un confronto con i precedenti, oltre che per ragioni di completezza storica, ritengo opportuno darne il testo.

STATUTO DELL'OPERA PIA CASA DI OSPITALITÀ "A. MANGIONE" - ALCAMO

TITOLO I ORIGINI - SCOPI - MEZZI

ART. 1 ORIGINI

L'Opera Pia Casa di Ospitalità "A. Mangione", con sede in Alcamo, trae le sue origini dalla schedola testamentaria del fu Signor Dr. Antonino Mangione in data 14. 5. 1811, depositata agli atti del notaio Gaspare La Colla di Alcamo. L'Ente, con R. D. del 16. 12. 1897 (re Umberto I), è stato eretto in Ente Morale e successivamente, con provvedimento n. 838 del 12. 11. 1987, è stato riconosciuto quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

ART. 2 DENOMINAZIONE DELL'ENTE

La nuova denominazione dell'Ente, che prima era chiamato Ricovero di Mendicità "A. Mangione", successivamente modificato in Opera Pia Casa di Ospitalità per Indigenti "A. Mangione", è la seguente: Opera Pia Casa di Ospitalità "A. Mangione".

ART. 3 NATURA GIURIDICA

L'Opera Pia Casa di Ospitalità "A. Mangione" è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) ai sensi della Legge del 17. 7. 1890 n. 6972.

ART. 4 SEDE ED UFFICI

La sede legale ed amministrativa dell'O. P. è stabilita in Alcamo nei locali di Corso 6 Aprile n. 335. L'attività istituzionale viene espletata nei locali siti in Alcamo, Via Florio 44 (Casa di Riposo

per Anziani "A. Mangione") e Corso dei Mille 163 (Centro Diurno per Anziani "Vincenzo Ippolito"). Resta salva la facoltà di esercitare l'attività istituzionale presso altre strutture e di trasferire gli uffici amministrativi presso le sedi assistenziali.

ART. 5

SCOPI E FINALITÀ

L'Opera Pia ha per scopi: **a)** di provvedere, compatibilmente con tutte le proprie rendite, all'accoglimento gratuito o parzialmente gratuito (se in presenza di eventuali indennità, pensioni o vitalizi) di anziani di ambo i sessi, che siano inabili al lavoro proficuo, in conformità degli artt. 277 e 278 del R. D. 6 maggio 1940 n. 365 e/o che non abbiano parenti (art. 438 del Codice Civile) obbligati per legge a prestare gli alimenti e/o in grado di provvedere ad essi (così come espressamente voluto dal Dr. Mangione nel suo testamento); **b)** di provvedere, dietro pagamento della retta di degenza o sulla base di eventuali vitalizi, all'accoglimento di persone di ambo i sessi, siano essi a carico di Amministrazioni Pubbliche, di familiari o solventi in proprio; **c)** di provvedere all'attivazione di nuovi servizi a favore di soggetti meno abbienti, anche attraverso la creazione di nuove strutture (residenze sanitarie assistenziali, casa albergo, casa protetta, assistenza domiciliare, comunità alloggio); **d)** di provvedere all'assistenza, accoglienza, mantenimento di ragazze madri, minori, extracomunitari, disabili, recupero di tossico-dipendenti e minori a rischio; **e)** di offrire l'opportunità - a soggetti traumatizzati, portatori di handicap e persone con postumi invalidanti - di usufruire dei servizi di terapia riabilitativa e fisiatrica in locali appositamente allestiti e di personale qualificato, attraverso anche specifiche convenzioni tra l'Opera Pia e le AA. UU. SS. LL. territorialmente competenti; **f)** di organizzare seminari di studi convegni e tavole rotonde e corsi di aggiornamento per gli operatori del settore sulle tematiche relative ai soggetti ed ai servizi che l'Ente si prefigge come finalità, nonché l'organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale all'interno delle proprie strutture, per i quali all'uopo saranno inoltrate domande di finanziamento agli enti pubblici e privati.

Ai predetti corsi potranno accedere sia gli assistiti di cui al precedente punto d), che tutti i soggetti indicati nella normativa che regola la materia dei corsi di formazione professionale.

Per il miglior raggiungimento delle proprie finalità, l'Opera Pia può sottoscrivere accordi di programmi e convenzionarsi con altre IPAB o Enti Pubblici o privati, non aventi scopi di lucro, nonché stipulare convenzioni con congregazioni religiose.

I nuovi servizi o le forme di erogazione degli stessi saranno subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e saranno definiti con appositi regolamenti.

L'Ente, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 6

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ

L'Ente garantisce agli utenti un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale. Le modalità di ammissione e di funzionamento degli interventi e dei servizi sono stabilite in appositi regolamenti interni.

L'Ente favorisce, inoltre, l'apporto ed il coordinato utilizzo del volontariato nell'ambito delle attività di cui all'art. 5. L'Ente, quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ha autonomia

statutaria e finanziaria.

Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti, garantendo comunque l'accesso all'assistenza religiosa.

ART. 7
NORME DI ACCOGLIMENTO

Le norme relative all'accoglimento degli ospiti ed al loro comportamento saranno fissate da appositi regolamenti interni e, in ogni caso, non potranno essere accolte persone affette da malattie contagiose.

ART. 8
MEZZI

Tutte le risorse dell'Ente devono essere destinate direttamente od indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. L'Opera Pia provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, nonché con i proventi derivanti: **a)** dalle rendite del proprio patrimonio; **b)** da proventi vari, quali oblazioni destinate ad immediata erogazione; **c)** da rette e contributi corrisposti da parte di Enti pubblici e privati, a seguito di convenzioni riguardanti i servizi e gli interventi di cui al precedente art. 5; **d)** da ogni altro provento in conto capitale e/o spese di gestione destinato alla creazione e funzionamento di servizi socio-assistenziali previsti da disposizioni legislative nazionali e/o regionali.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 9
ORGANI E FUNZIONI

Sono organi dell'Opera Pia: **A)** di amministrazione e di indirizzo: il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; **B)** di gestione: il Dirigente - Segretario - Direttore; **C)** di controllo: il Revisore dei Conti.

ART. 10
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Opera Pia è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, e nominato con provvedimento dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

I componenti, di provata esperienza e competenza, sono designati: due dal Comune di Alcamo; uno dall'Assessore Regionale per gli Enti Locali; uno dal prefetto di Trapani; un medico dall'A.U.S.L. della Provincia di Trapani. A carico dei soggetti designati non devono sussistere situazioni di incapacità, ineleggibilità, incompatibilità ed indegnità di cui alla Legge 17. 7. 1890 n. 6972, art. 11 e art. 2, e alla Legge 7. 10. 1947 n. 1058, ed in particolare quelle riferite all'art. 10 della Legge Regionale 24. 6. 1986 n. 31, nonché l'eventuale esistenza di situazioni riconducibili ai contenuti della Legge n. 642 del 13. 9. 1982, pena la decadenza.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, nella prima riunione. Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e non possono ricoprire tale carica per più di due mandati consecutivi. Il Consigliere, nominato in sostituzione di altro decaduto, dimissionario o decaduto per qualsiasi altra causa, resta in carica tanto quanto sarebbe rimasto in carica il Consigliere sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

I Consiglieri, che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, che ne dà immediata comunicazione sia all'Ente che ha proceduto alla sua designazione, che all'Assessorato Regionale Enti Locali, per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, viene sciolto nei casi e con le modalità previste per legge.

Il Presidente, altresì, dovrà avviare le procedure di rinnovo del Consiglio di Amministrazione entro il 45° giorno antecedente la scadenza naturale del Consiglio medesimo.

Nei casi di decadenza del Consiglio di Amministrazione per fatti non dipendenti dalla volontà degli stessi componenti, il Segretario dovrà provvedere a dare tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale per gli Enti Locali, affinché possa disporre gli adempimenti di propria competenza.

ART. 11 **COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, definendone gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite. In particolare, il Consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali: **a)** Statuti e Regolamenti dell'Ente; **b)** bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e conti consuntivi; **c)** piante organiche e relative variazioni; **d)** stipulazione di convenzioni, costituzione e modificazione di forme associative; **e)** autorizzazione alla contrazione di mutui, prestiti e/o anticipazioni di cassa; **f)** spese che impegnino i bilanci per più esercizi; **g)** acquisti, permutazioni, alienazioni e contratti di comodato riguardanti beni immobili e mobili; **h)** nomina dei componenti Commissioni giudicatrici dei concorsi; **i)** assunzioni straordinarie; **l)** nomina del Revisore dei conti; **m)** elezione del Presidente e del Vice Presidente; **n)** pronuncia della decadenza dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto; **o)** ogni altro argomento di cui al primo comma del presente articolo; **p)** adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti.*

Ferma restando la collegialità delle funzioni deliberative, il Consiglio ha facoltà di demandare compiti ed attribuzioni, inerenti a determinati settori della vita dell'Ente, ad uno o più Consiglieri, tenuto conto della loro specifica competenza. Le deliberazioni, in ordine agli atti determinati ai sensi del comma 2, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Ente, salvo quelle attinenti le sole variazioni di bilancio, da adottarsi dal Presidente e da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta e, comunque, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 12 **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si insedia dietro convocazione del Presidente uscente o, nei

casì previsti, del Segretario dell'Ente, entro dieci giorni dalla notifica del Decreto Assessoriale di costituzione dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione, nella stessa seduta, presieduta dal Consigliere piú anziano di età, elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente.

Le sedute del Consiglio hanno luogo abitualmente una volta al mese e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge, per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo, ai sensi dell'art.6 del R. D. 30 dicembre 1923 e dell'art. I del R. D. L. 20 febbraio 1927 n. 257; le altre volte, ogni qualvolta lo richiada un bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia su invito dell'autorità regionale. In questi casi, il Presidente deve convocare il Consiglio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza o dell'invito, salvo che quest'ultimo non disponga diversamente. Le sedute, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante invito scritto - indicante data, ora e sede della convocazione ed elenco degli oggetti da trattare, così come previsto dal Codice Civile - che deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno, se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono valide senza la presenza di almeno tre componenti del Consiglio stesso; il numero legale deve perdurare e, ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario dell'Ente, con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque, per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

ART. 13 INDENNITÀ DI CARICA

Al Presidente, per l'espletamento del suo mandato, è corrisposta una indennità di carica mensile lorda nella misura che verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia e comunque non superiore al 50% rispetto al compenso spettante al Sindaco della città.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è corrisposto un gettone di presenza di £. 50.000 lorde per ogni seduta consiliare; sedute che, comunque, non possono essere superiori a due nel corso di un mese. Agli stessi spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione prevista dalla legge, equiparando il Presidente al Sindaco ed i componenti del Consiglio di Amministrazione ai Consiglieri comunali della città di Alcamo, per le trasferte effettuate per conto dell'Opera Pia.

ART. 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella prima seduta. Il presidente assume la responsabilità legale dell'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni. In particolare: a) cura i rapporti con Enti ed altre autorità; b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle sedute; c) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le

espressioni organizzate dell'utenza o con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Ente; d) assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza, propri del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci.

ART. 15 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri. Espleta le funzioni proprie del Presidente, nel caso di impedimento o assenza dello stesso, limitatamente all'ordinaria amministrazione. Nessuna indennità è dovuta per tale incarico.

ART. 16 IL DIRIGENTE - SEGRETARIO - DIRETTORE

Il Dirigente-Segretario-Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con le funzioni previste dalla legge 6972 del 1890 e i relativi regolamenti di attuazione. È garante della legittimità degli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione ed espleta le mansioni proprie della qualifica meglio indicata nel mansionario dell'Opera Pia. Per l'espletamento delle predette funzioni, al Segretario verbalizzante spetta, se prevista dalla normativa vigente, l'indennità ivi indicata.

ART. 17 IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione. Può essere nominato Revisore un ragioniere o un dottore commercialista di provata esperienza, iscritto all'Albo dei revisori contabili istituito con Decreto Legislativo n. 88 del 1992. Il Revisore, inoltre, deve possedere i requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Per i casi di incompatibilità si fa espresso rinvio all'art. 2399 del Codice Civile. L'incarico di revisore può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, per gravi inadempienze che possano pregiudicare l'attività gestionale dell'Opera Pia. Le funzioni proprie del Revisore sono quelle previste per i Revisori dei conti degli Enti Locali. Allo stesso, per l'espletamento del mandato, viene corrisposto un compenso annuo lordo pari al 30 % del compenso attribuito a un componente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Alcamo, oltre l'IVA che rimane a carico dell'Ente.

TITOLO III NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'organizzazione dei servizi è improntata ai criteri di economicità, speditezza, nonché efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa rispondente al pubblico interesse. Ai fini di

una maggiore incisività dell'azione posta in essere dall'Opera Pia, gli uffici amministrativi, in collegamento anche attraverso interconnessione, mediante sistemi informatici, con le sedi assistenziali, collaborano per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e nell'esclusivo interesse e tutela di tutti gli ospiti dell'Opera Pia, rispettando le norme di riservatezza e segretezza di cui all'art. 24 della Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

Nell'espletamento dei servizi dovrà essere costantemente assicurato il pieno soddisfacimento delle esigenze dei soggetti destinatari, mediante l'elementare fruibilità dei servizi stessi.

Ai fini di una migliore regolamentazione dei servizi relativi alle finalità di cui al presente Statuto, e più precisamente quelle indicate al Titolo I Art. 5, saranno adottati appositi provvedimenti che regoleranno le modalità di erogazione degli stessi, nel rispetto degli standards strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente.

ART. 19 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Per l'erogazione dei servizi contemplati nel presente Statuto, l'Opera Pia può utilizzare, oltre al personale di ruolo, volontari, associazioni di volontariato, congregazioni religiose, cooperative sociali che perseguono lo stesso fine statutario, obiettori di coscienza, nonché conferire incarichi individuali ad esperti di provata esperienza e competenza, conformemente alle disposizioni legislative vigenti. Altresì possono essere utilizzati soggetti anche a tempo parziale o determinato, cui la legge o il regolamento riconoscano l'idoneità all'espletamento del servizio. Possono, inoltre, essere utilizzati soggetti che partecipano a progetti o ad iniziative finalizzate alle attività socio-sanitarie e, comunque, entro i limiti delle finalità statutarie, istituiti da Enti pubblici statali, regionali e territoriali.

I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal Regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia. Appositi regolamenti interni disciplineranno, inoltre, il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme generali del presente Statuto.

L'azione di quanti agiscono nell'ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'ente stesso, ponendo, innanzi tutto, la necessità di sovvenire alle esigenze degli ospiti, senza distinzione di condizioni personali e sociali.

ART. 20 SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di Tesoreria e Cassa viene espletato da un Istituto di Credito, presente con almeno uno sportello nella città di Alcamo. Il predetto servizio è regolato da apposito contratto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Relativamente alla regolamentazione del servizio di Tesoreria e di Cassa si fa espresso rinvio alle norme di Contabilità di Stato e a quelle di cui al R. D. del 5 febbraio 1891 n. 99, nonché alle disposizioni contenute nel relativo contratto sottoscritto dall'Opera Pia e dall'Istituto di credito.

ART. 21 SERVIZIO DI ECONOMATO

Il servizio di economato è svolto secondo le istruzioni e modalità contenute nel regolamento

che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 22
NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data del decreto regionale di approvazione.

ART. 23
RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative vigenti, nonché le norme contenute nel Codice civile.

II. SEGRETARIO
Mario Ferrara

IL COMISSARIO REGIONALE
Antonio Garofalo

4. Conclusioni

Lo Statuto riportato delinea un ordinamento della Casa di Ospitalità "A. Mangione" al passo coi nuovi tempi. Gli "scopi" e le "finalità" dell'originaria istituzione ideata da Antonino Mangione si sono notevolmente ampliati e attualizzati. È istruttiva qualche constatazione su alcuni articoli.

L'art. 5 prevede l'accoglimento e il mantenimento, non tanto di "anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo", quanto di altri individui disagiati: disabili in genere, ragazze madri, extracomunitari, minori a rischio e tossicodipendenti da recuperare.

La Casa intende offrire "l'opportunità - a soggetti traumatizzati, portatori di handicap, e a persone con postumi invalidanti - di usufruire dei servizi di terapia riabilitativa e fisiatica". Intende organizzare "seminari di studi, convegni e tavole rotonde e corsi di aggiornamento per gli operatori del settore sulle tematiche relative ai soggetti ed ai servizi che l'Ente si prefigge come finalità". Intende organizzare e gestire "corsi di formazione professionale all'interno delle proprie strutture"; sottoscrivere "accordi di programmi" e convenzioni con altre istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza o Enti pubblici o privati, non aventi scopi di lucro"; stipulare convenzioni anche con congregazioni religiose.

I diritti fondamentali, proclamati nella nostra Costituzione, traspaiono dai successivi art. 6, 18 e 19. Nell'art. 6 si legge: "L'Ente garantisce agli utenti un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale". Se si pensa che la corrispondenza epistolare dei ricoverati - fu in passato sottoposta a lettura, e presumibilmente a censura, del Direttore o della Superiore dell'Istituto; se si pensa ai passati provvedimenti correzionali, limitativi della dignità personale dei ricoverati, si constata che si è fatta strada un'evoluta concezione di civismo. Nell'art. 18, trattando del "raggiungimento dei fini istituzionali e nell'esclusivo interesse e tutela di tutti gli ospiti dell'Opera Pia", si ribadisce il rispetto delle "norme di riservatezza e segretezza". Nell'art. 19 si afferma la "necessità" che quanti agiscono nella stessa Pia Opera sovvenzano "alle esigenze degli ospiti senza distinzione di condizioni personali e sociali".

Se si considerano gli obbligatori "certificati di confessione, almeno una volta al mese", e le "pie pratiche e gli esercizi di cristiana pietà", da adempirsi un tempo dai ricoverati (secondo i testamenti Mangione e De Blasi), si avverte che le decisioni del Vaticano II sulla libertà di fede si riflettono nel comma finale del citato articolo 6: "Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti

(della Casa), garantendo comunque l'accesso all'assistenza religiosa".

Ma dove il progresso ha inciso sulla modernizzazione della struttura mangioniana è nell'art. 18, in cui l'informatica contribuisce al dinamismo operativo e all'attualizzata funzionalità: "Ai fini di una maggiore incisività dell'azione, posta in essere dall'Opera Pia, gli uffici amministrativi - in collegamento, anche attraverso interconnessione mediante sistemi informatici, con le sedi assistenziali - collaborano per il raggiungimento dei fini istituzionali" dell'Opera stessa. Suoi fiancheggiatori e operatori di sostegno possono essere, "oltre al personale di ruolo" di essa, gli elementi di nuove realtà socio-operative profilatisi in epoca recente: singoli volontari e associazioni di volontariato, congregazioni religiose (certo quelle a carattere di missionarietà socio-assistenziale), "cooperative sociali che perseguono lo stesso fine statutario" dell'Opera Pia, obiettori di coscienza, "esperti di provata esperienza e competenza" e "soggetti cui si riconosca idoneità all'espletamento del servizio" o che partecipano a progetti o iniziative finalizzate ad attività socio-sanitarie entro i limiti di finalità statutarie, istituiti da Enti pubblici statali, regionali e territoriali.

Il "padre rettore del Collegio Gesuitico", "il cappellano", "il maestro" per istruire i ragazzi ospiti dell'istituzione vagheggiata dal Mangione, sono sostituiti da schiere di operatori, a cui l'odierna società assegna una collocazione e una funzione di alta incidenza e utilità filantropica.

Ma quell'istituzione, remotamente sorta nell'ispirata visione di un solitario, ripropone tuttora - nello spazio e nel tempo della comunità alcamese - i segni indelebili di un'esistenza che prosegue rinnovandosi.